



Anticipato via e-mail/fax

Consorzio per la gestione della  
Riserva Naturale Torbiere del Sebino  
Via Europa, 5  
25050 Provaglio d'Iseo (BS)  
[torbiere@tiscalinet.it](mailto:torbiere@tiscalinet.it)

Sindaco di Iseo [riccardo.venchiarutti@comune.iseo.bs.it](mailto:riccardo.venchiarutti@comune.iseo.bs.it)  
Sindaco di Corte Franca [sindaco@comune.cortefranca.bs.it](mailto:sindaco@comune.cortefranca.bs.it)  
Sindaco di Provaglio d'Iseo [sindaco@comune.provagliodiseo.bs.it](mailto:sindaco@comune.provagliodiseo.bs.it)  
Comunità Montana del Sebino Bresciano [info@cmsebino.brescia.it](mailto:info@cmsebino.brescia.it)  
Provincia di Brescia [pianificazonedelterritorio@provincia.bs.it](mailto:pianificazonedelterritorio@provincia.bs.it)

**OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA V.A.S. DEL PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO-DOCUMENTO DI SINTESI. OSSERVAZIONI.**

## **OSSERVAZIONI GENERALI**

### **1 ANOMALIA DELL'ITER PROCEDURALE**

#### **1.1**

Il 15 dicembre u.s., a Provaglio d'Iseo, presso la sede del Consorzio per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino, si è tenuto un incontro illustrativo del documento di sintesi.

In apertura di seduta sono state fornite spiegazioni in merito al PROCEDIMENTO di cui all'oggetto:

- la necessità dell'Avvio del procedimento è stata motivata dal fatto che, a piano definitivamente approvato dall'assemblea consortile (aprile 2009), sono sopraggiunte delibere regionali che prescrivono tale iter anche per i piani delle riserve.

- per quanto riguarda la verifica di esclusione dalla VAS, essa è sostanzialmente motivata, nel documento di sintesi, dal fatto che comunque *le finalità e gli obiettivi propri del Piano di Gestione costituiscono la prima garanzia del fatto che il Piano venga realizzato nel rispetto degli elementi ambientali e naturali del Territorio.*

Rileviamo anzitutto che il Piano di Gestione della Riserva, come esplicitato nei vari atti, viene aggiornato per divenire piano di gestione anche dei siti di Rete Natura 2000 IT2070020 individuati, Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS), coincidenti con la Riserva Naturale regionale.

Alla luce di questo dato osserviamo che anche la normativa vigente al tempo della elaborazione del Piano, sia nazionale<sup>1</sup> che regionale<sup>2</sup>, prescriveva la necessità di sottoporre il Piano alla procedura di V.A.S., o verifica di esclusione, per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), dettandone gli indirizzi generali. Risulta inoltre che tale procedura debba essere avviata in fase di elaborazione della proposta di Piano e non successivamente alla sua approvazione. Anche in base alla successiva normativa in materia di VAS (D.G.R. n. 10971/2009, ultima la D.G.R. n. 761/2010 che dettano specifici indirizzi per i Piani delle Riserve) risulta anomalo che si

<sup>1</sup> In base all'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 152/2006, l'Ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica è costituito dai piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Viene dunque effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, che sono elaborati per i settori agricolo, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti sottoposti a VIA in base alla normativa vigente. Sono inoltre sottoposti a VAS i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

<sup>2</sup> D.G.R. 8/6420 del 27.12.2007

voglia procedere all' "Avvio della procedura di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Gestione della R.N. Torbiere del Sebino SIC/ZPS IT" con un atto che si pone a valle del Piano, in quanto le tappe procedurali definite dalla normativa vigente prevedono che i due processi di formazione (del piano e di VAS/verifica-esclusione) vadano invece avviati contestualmente e portati avanti in modo parallelo nel processo di pianificazione.

## 1.2

Rileviamo inoltre che la delibera del C.D.A n. 38 del 08/11/2010 (Avvio del procedimento di cui all'oggetto) non rende espliciti i presupposti per cui il Piano non debba essere sottoposto a VAS e neppure il rapporto ambientale si esprime a riguardo, nulla dichiarando circa le condizioni definite dalla norma per escludere il Piano dalla VAS.

L'Allegato 1s della D.G.R. n. 10971/2009, riproposto integralmente dalla più recente D.G.R. n. 761/2010 del 10 novembre 2010, stabilisce infatti al punto 2 gli ambiti di applicazione della VAS e le condizioni per cui il Piano della riserva è soggetto a Valutazione Ambientale. Al punto 2.2 viene definita la seguente condizione: *in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione di siti Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale – ZPS e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC), si ritiene necessaria la valutazione d'incidenza<sup>3</sup>. Ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali)"*.

Inoltre, sempre nell'Allegato di cui sopra, si precisa tra l'altro che "Sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla VAS il piano della riserva, con particolare riferimento alle funzioni insediative eventualmente ammesse dalla deliberazione del Consiglio regionale istitutiva della riserva stessa".

In considerazione dei riferimenti normativi succitati, poiché il Piano della Riserva ha incluso nei confini della stessa una funzione insediativa non ammessa dal Consiglio regionale (un'area attrezzata a campeggio, come meglio precisiamo al punto 2), riteniamo possano non sussistere le condizioni per l'attivazione di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica del Piano.

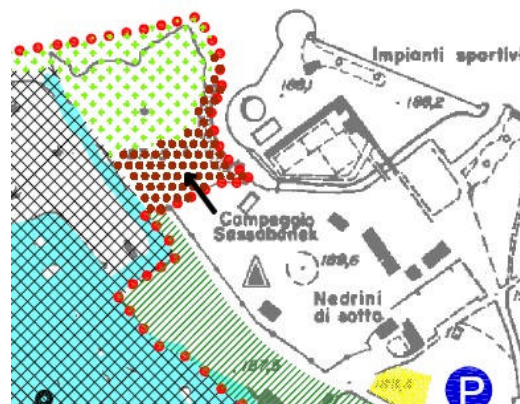
Chiediamo pertanto che in sede di Conferenza di verifica (programmata per il 14 gennaio 2011):

- venga appurato se l'avvio del procedimento di screening a valle del Piano sia conforme alle tappe procedurali prescritte dalla normativa vigente;
- venga esplicitato quali siano le condizioni che sussistono per procedere alla verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

## 2. RIPERIMETRAZIONE DEI CONFINI DELLA RISERVA/AREA A DESTINAZIONE TURISTICA (CAMPEGGIO)

Forse è proprio per lo "sfasamento" dei due processi che il Piano di gestione (aprile 2009) e, di conseguenza, anche il recentissimo Rapporto Ambientale presentano, a nostro parere; rilevanti lacune e/o incongruenze.

Mettiamo in evidenza principalmente una singolare macroscopica lacuna e incongruenza: ci si riferisce all'attività turistico/ricettiva del campeggio Sassabanek, inspiegabilmente ignorata dal piano e di conseguenza dal rapporto ambientale "postumo", ma ammessa dalla Presidenza del Consorzio nella riunione del 15 dicembre u.s., sulla quale tuttavia si sono ottenuti solo parziali chiarimenti.



<sup>3</sup> Risulta che, per effetto di specifico obbligo della **legge regionale 1 febbraio 2010, n. 3**, i piani di gestione dei Siti Natura 2000 dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione d'Incidenza Comunitaria.

Richiamiamo il fatto che, con l'allineamento del confine Riserva/SIC, viene inglobata in riserva un'area adibita a campeggio vero e proprio, con piazzuole numerate:

- tale zona è compresa nel perimetro vigente del SIC;



- è situata in zona C di rispetto e a ovest confina direttamente con la zona A, cioè con la zona di maggior pregio naturalistico, senza che vi sia presente nessun impedimento/barriera; anzi risultano esservi sul canale colatore Nidri due rustici pontili prospicienti la zona A, per pescare o anche forse per attraccare barche;

- va verificato se tale espansione verso le Lamette sia avvenuta nel rispetto delle norme urbanistiche o se la zona occupata debba essere ripristinata alle condizioni della naturalità originaria (verosimilmente a prevalenza canneto), che si

presume alla base dell'inserimento nel SIC,

- come tutte le attività antropiche esercitate in riserva non compatibili con le finalità del sito, essa va disciplinata<sup>4</sup>, come prescritto dalla Legge regionale n.86 del 1983.

Considerato

a) che il Piano prevede il divieto di campeggio in tutte le zone della riserva, compresa quindi la zona di rispetto,

b) che tale divieto di campeggio esteso a tutta la riserva, è contemplato nella delibera di Consiglio Regionale con cui viene stabilito il regime definitivo della riserva (n°III/1846 del 19 dicembre 1984 "Riserva naturale «Torbiere del Sebino (o d'Iseo)» - Determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.r: n.86/83"),

c) che viceversa col nuovo Piano di gestione viene a trovarsi nella riserva una funzione insediativa in difformità alla delibera consiliare istitutiva della riserva stessa ,

d) che tale situazione è inspiegabilmente ignorata dal Piano e dal rapporto ambientale "postumo" ,

**stante così la situazione, si ritiene che possano sussistere possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti Rete Natura 2000 e quindi possano esservi motivi fondati per attivare la procedura della VAS, in conformità alle disposizioni regionali in materia di VAS/verifica esclusione (come si evince dall'Allegato 1s della d.g.r. n. 10971/2009, riproposto nella d.g.r. n. 761/2010) che prevedono che, qualora la pianificazione della riserva introduca funzioni insediative NON ammesse dalla deliberazione del Consiglio regionale istitutiva della riserva stessa, si proceda alla VAS.**

Con osservanza

Iseo, 31 dicembre 2010

Angelo Danesi  
Via Bonardi, trv.1°, n.4  
25049 Iseo (Bs)  
Tel.030 98 11 71  
[info@laschiribilla.it](mailto:info@laschiribilla.it)

<sup>4</sup> Nella Legge regionale n.86 del 1983, al Capo I (regime delle riserve naturali) all'art. 11/b si dichiara che nelle riserve naturali orientate, qual è quella delle Torbiere del Sebino, "è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale..."; inoltre all'art.11.3 e 11.4 si sottolinea come nelle aree di rispetto, il cui fine è di creare una netta separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela, "sono consentite le attività umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità dell'area".